

capitolo 3

l'attuazione in italia del protocollo opzionale alla crc sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

VI. Vendita di minori

Un fenomeno che desta preoccupazione, sebbene non sia menzionato nel rapporto governativo, è quello relativo ai falsi riconoscimenti di paternità, espediente utilizzato per celare la compravendita del neonato. La cronaca degli ultimi tempi ha registrato casi di donne rumene che, dopo avere partorito in Italia, non riconoscevano il proprio nato, che veniva invece riconosciuto come figlio da un uomo italiano coniugato, che quindi lo inseriva nella sua famiglia. In questo modo, sfruttando la normativa italiana che consente all'uomo coniugato di riconoscere il figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, veniva di fatto aggirata illegalmente la normativa sull'adozione.

L'art. 74 della Legge 184/1983 prevede però una procedura che dovrebbe contribuire a controllare il fenomeno: «gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione,

capitolo 3

l'attuazione in italia del protocollo opzionale alla crc sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento, il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile».

Il Gruppo di Lavoro raccomanda:

- ▶ un attento monitoraggio da parte dei tribunali delle dichiarazioni di riconoscimento ex art. 74 Legge 184/1983.